



# COMUNE DI MOIMACCO

Provincia di Udine

N. 2015 / 00015 del Reg. Delib.

## Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

**OGGETTO: Determinazione delle aliquote e delle detrazioni per l'applicazione dell'Imposta municipale propria (IMU) per l'anno 2015**

L'anno **2015**, il giorno **09** del mese di **settembre** alle ore 20.00, nella sala Consigliare della Sede Municipale, in seguito a convocazione disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno, notificato ai Consiglieri il 03/09/2015 si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria, seduta pubblica di prima convocazione:

Manolo SICCO	Sindaco	presente
Sandro FILIPIG	Assessore	presente
Franco GIORDANI	Assessore	presente
Luca RAILZ	Assessore-Vicesindaco	presente
Tecla PONTONI	Assessore	presente
Michele CLEMENTEI	Consigliere	presente
Doris GUION	Consigliere	presente
Denis GUIZZO	Consigliere	assente
Paride MANSUTTI	Consigliere	presente
Giuseppe FADON	Consigliere	assente
Alberto ROSATI	Consigliere	presente
Rodolfo BASALDELLA	Consigliere	presente
Daniele RIVA	Consigliere	presente

**Partecipa il Segretario Comunale dr.ssa Caterina Pirrone.**

Constatato il numero legale degli intervenuti assume la presidenza il Sig. Manolo SICCO in qualità di Sindaco ed espone gli oggetti iscritti nell'ordine del giorno e su questi il Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione:

Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE  
F.to Manolo SICCO

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to dr.ssa Caterina Pirrone

### CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione sarà pubblicata all'Albo Pretorio il 14/09/2015 e vi rimarrà affissa per quindici giorni consecutivi fino al 29/09/2015

Addì 14/09/2015

IL RESPONSABILE DELLA  
PUBBLICAZIONE  
F.to Marco MORASSUTTI

### ATTESTATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione diventa esecutiva dal 09/09/2015.

Addì 14/09/2015

IL RESPONSABILE  
DELL'ESECUTIVITA'  
F.to Marco MORASSUTTI

**VISTA** la proposta di deliberazione di pari oggetto;

**VISTO** l'art. 49 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267

**VISTI** i pareri espressi sulla proposta di deliberazione che allegati alla presente ne formano parte integrante e sostanziale;

## IL CONSIGLIO COMUNALE

**VISTO** l'articolo 1, comma 639, della L. 147/2013, istitutivo, dell'Imposta Unica Comunale (IUC), composta dall'Imposta Municipale Propria (IMU) di cui all'articolo 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011, n. 214, dalla Tassa sui Rifiuti (TARI) e dal Tributo per i servizi indivisibili (TASI);

**VISTO** l'articolo 1, comma 703, della L. 147/2013 il quale stabilisce che “l’istituzione della IUC lascia salva la disciplina dell’IMU”;

**VISTO** l'articolo 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22.12.2011, n. 214, con il quale viene disposta l'istituzione anticipata a decorrere dal 01/01/2012, dell'Imposta Municipale Propria di cui agli articoli 8 e 9 del D. Lgs 23/2011, come modificato dall'articolo 4 del D.L. 16/2012, dall'articolo 1, comma 380, della L. 228/2012 e dall'articolo 1, comma 707, della L. 147/2013;

**VISTE** le disposizioni dell'articolo 8 e dell'articolo 9 del D. Lgs 23/2011;

VISTE le norme contenute nell'articolo 4 del D.L. 16/2012 convertito con modificazioni della Legge 26.04.2012, n. 44 e nell'articolo 1, commi 707-728, della L. 147/2013;

**VISTE** altresì tutte le disposizioni del D. Lgs 504/92, direttamente o indirettamente richiamate dall'articolo 13 del D.L. 201/2011;

**VISTO** l'articolo 1, comma 380, della L. 228/2012, come modificato dall'articolo 1, comma 729, dalla L. 147/2013, il quale stabilisce, tra l'altro, che a decorrere dall'anno 2013:

- è soppressa la quota di riserva statale di cui all'articolo 13, comma 11, del D.L. 201/2011;
- è riservato allo Stato il gettito dell'Imposta Municipale Propria derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76%, fatta eccezione per gli immobili posseduti dai Comuni e che insistono sul rispettivo territorio;
- i Comuni possono aumentare fino a 0,3 punti percentuali l'aliquota standard dello 0,76% per gli immobili ad uso produttivo classificati nella categoria catastale D;

VISTI altresì l'articolo 10, comma 4, del D.L. 35/2013, convertito con modificazioni dalla L. 64/2013 e il D.L. 31/08/2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla Legge 28.10.2013, n. 124, i quali hanno apportato ulteriori modificazioni alla disciplina dell'Imposta Municipale Propria;

RICHIAMATO il comma 1, dell'articolo 9-bis del D.L. 28 marzo 2014 n. 47 , convertito dalla L. 23 maggio 2014 n. 80, che modifica l'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, come segue: al settimo periodo, le parole da: «l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti» fino a: «non risulti locata» sono soppresse e dopo l'ottavo periodo è inserito il seguente: «A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso».

CONSIDERATO che il Comune nel determinare l'aliquota dell'IMU per l'anno 2015 deve rispettare il vincolo contenuto nell'articolo 1, comma 677, della Legge n. 147/2013 in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non deve essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale;

VISTO l'articolo 52 del D. Lgs 446/97, disciplinante la potestà regolamentare dell'Ente in materia di entrate, applicabile all'Imposta Municipale Propria in virtù di quanto disposto dalle norme dell'articolo 13 del D.L. 201/2011 e dell'articolo 14, comma 6, del D.Lgs 23/2011, nonché dall'articolo 1, comma 702, della L. 147/2013;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 9 settembre 2014, con la quale sono state stabilite le aliquote e la detrazione dell'Imposta Municipale Propria per l'anno 2014;

VISTA la deliberazione della Giunta comunale n. 38 del 10 giugno 2015, con la quale l'organo esecutivo dell'Ente propone al Consiglio comunale di confermare per l'anno 2015 le aliquote già fissate per l'anno 2014;

PRESTO ATTO che nella medesima delibera è stato proposto, come previsto all'articolo 14 del Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC), approvato con deliberazione consiliare n. 24 dell'11.07.2014, di equiparare all'abitazione principale le unità immobiliari e relative pertinenze, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo dell'imposta a parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale. Tale beneficio è concesso ai soggetti passivi **limitatamente alla quota di rendita risultante in catasto non eccedente il valore**

**di euro 500**. In caso di più unità immobiliari concesse in comodato dal medesimo soggetto passivo dell'imposta, l'agevolazione di cui al primo periodo può essere applicata ad una sola unità immobiliare.

RICHIAMATO l'articolo 13 del D.L. 201/2011 ed in particolare :

- il comma 6, il quale consente al Comune di modificare l'aliquota di base del tributo, applicabile a tutti gli immobili soggetti all'imposta diversi dall'abitazione principale e relative pertinenze pari allo 0,76%, in aumento od in diminuzione fino a 0,3 punti percentuali;
- il comma 7, il quale permette al comune di aumentare o diminuire, fino a 0,2 punti percentuali, l'aliquota dello 0,4% prevista per l'abitazione principale e relative pertinenze;
- il comma 9, in base al quale il Comune può ridurre l'aliquota di base fino allo 0,40% per gli immobili non produttivi di reddito fondiario, di cui all'articolo 43 del TUIR, ovvero per gli immobili posseduti dai soggetti passivi IRES e per gli immobili locati;
- il comma 10, ove si stabilisce che all'unità immobiliare destinata ad abitazione principale e relative pertinenze, così come definite dall'articolo 13, comma 2, del D.L. 201/2011, compete una detrazione d'imposta pari ad € 200,00, fino a concorrenza dell'imposta dovuta sui citati immobili e da ripartire in proporzione alla quota di destinazione ad abitazione principale dell'unità immobiliare da parte dei diversi contitolari. I Comuni possono altresì incrementare la detrazione prevista per l'abitazione principale fino a concorrenza dell'imposta dovuta, purché ciò sia compatibile con il mantenimento degli equilibri di bilancio e a condizione che non sia stabilita un'aliquota per le unità immobiliari tenute a disposizione superiore a quella ordinaria;

VISTO il regolamento comunale per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 9 settembre 2014;

VISTA la circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, n. 3DF del 18/05/2012;

RICHIAMATO l'articolo 1, comma 169, della Legge 296/06 il quale prevede che gli Enti Locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.

VISTO Decreto n. 974/Aal del 20 luglio 2015 dell'Assessore regionale alle autonomie locali, coordinamento delle riforme, caccia e risorse ittiche, , delegato alla protezione civile, con il quale il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2015 da parte dei Comuni della Regione Friuli Venezia Giulia è stato differito al 30 settembre 2015;

DATO ATTO CHE:

- presupposto dell'imposta è il possesso di immobili, come definiti dall'articolo 13, comma 2, del D.L. 201/2011;
- a norma dell'articolo 1, comma 708, della L. 147/2013 l'imposta non è comunque dovuta per tutti i fabbricati rurali ad uso strumentale;
- soggetti passivi sono, a norma dell'articolo 9, comma 1, del D. Lgs 23/2011, i proprietari degli immobili, ovvero i titolari di diritto di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi e superficie sugli stessi, nonché il locatario di immobili concessi in locazione finanziaria, il concessionario di aree demaniali ed il coniuge assegnatario della casa coniugale in caso di separazione, annullamento scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- l'imposta è riscossa esclusivamente a mezzo modello F24 o con il bollettino postale approvato con D.M. 23/11/2012;
- il versamento del tributo deve essere eseguito in 2 rate, scadenti il 16 giugno ed il 16 dicembre, di cui la prima, da calcolarsi sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente e la seconda rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel Portale del Federalismo fiscale alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente;
- l'articolo 13, comma 2, del D.L. 201/2011 definisce abitazione principale l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente, stabilendo che, nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile, e pertinenze dell'abitazione principale quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;
- a norma dell'articolo 13, comma 10, del D.L. 201/2011 la sola detrazione prevista per l'abitazione principale è applicabile anche agli alloggi regolarmente assegnati dall'ATER ed alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari e diversi dagli alloggi sociali;
- in base all'articolo 4, comma 12 quinquies, del D.L. 16/2012, in caso di separazione legale, scioglimento, annullamento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, soggetto passivo dell'imposta è il coniuge assegnatario, in quanto, la medesima assegnazione si intende effettuata, ai soli fini dell'imposta, a titolo di diritto di abitazione;
- in base al vigente regolamento comunale in materia di IUC è considerata abitazione principale quella posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

TENUTO CONTO che la risoluzione del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze n. 5/Df del 28/03/2013, ha chiarito che in virtù delle modifiche apportate dall'articolo 1, comma 380, della L. 228/2012 sono divenute

incompatibili con la nuova disciplina dell'Imposta Municipale Propria le disposizioni che ammettono la facoltà per i Comuni di ridurre al di sotto dello 0,76% l'aliquota applicabile agli immobili ad uso produttivo appartenenti alla categoria catastale D, stante la riserva statale;

RITENUTO che per garantire la corretta gestione ed il mantenimento dei servizi erogati da questo Ente e per consentire la conservazione degli equilibri di bilancio si debbano confermare le aliquote e le detrazioni dell'Imposta Municipale Propria già fissate per l'anno 2014; come di seguito riportate:

- aliquota di base: 0,76%;

- aliquota per l'abitazione principale e relative pertinenze: 0,40%;

- aliquota ridotta allo 0,40% per gli alloggi regolarmente assegnati di proprietà dell'ATER o di altri enti di edilizia pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità dell'ATER (articolo 13, comma 9, D.L. 201/2011), ad esclusione dei fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali, come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, che restano esclusi dall'IMU;

- aliquota ridotta allo 0,46% per l'abitazione posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), a titolo di proprietà o altro diritto reale di godimento, a condizione che la stessa non risulti locata;

- detrazione per abitazione principale € 200,00;

VISTO l'articolo 707 della Legge n. 147 del 27.12.2013, che integra l'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011 come segue " I comuni possono considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata, nonché l'unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale, prevedendo che l'agevolazione operi o limitatamente alla quota di rendita risultante in catasto non eccedente il valore di euro 500 oppure nel solo caso in cui il comodatario appartenga a un nucleo familiare con ISEE non superiore a 15.000 euro annui. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare."

RITENUTO pertanto di fare propria la proposta della Giunta comunale e di equiparare, per l'anno 2015, all'abitazione principale, le unità immobiliari e relative pertinenze, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo dell'imposta a parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale.

VISTO l'articolo 13, comma 13-bis, del D.L. 201/2011, come modificato dall'articolo 10, comma 4, lettera b, del D.L. 35/2013, convertito con modificazioni dalla L. 64/2013, il quale stabilisce che: a decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. Il versamento della prima rata di cui al comma 3 dell'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, • eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della seconda rata di cui al medesimo articolo 9 • eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune • tenuto a effettuare l'invio di cui al primo periodo entro il 21 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente;

VISTA la nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale prot. n. 4033/2014 del 28/02/2014, la quale stabilisce le modalità per la trasmissione telematica, mediante inserimento nel Portale del federalismo fiscale, delle delibere di approvazione delle aliquote o tariffe e dei regolamenti dell'imposta unica comunale;

ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'articolo 49 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, i pareri di regolarità tecnica e finanziaria responsabile dell'area competente;

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

***Richiamata la riproduzione fonografica individuata con il n. 3 seduta consiliare del 09/09/2015 che costituisce ex art. 22 L. 241/1990 documentazione amministrativa a comprova della discussione ai sensi dell'art. 44 del Regolamento del Consiglio Comunale.***

UDITA la proposta del Presidente di procedere a votazione sull'argomento in esame;

Procedutosi a votazione nei modi e nelle forme previste dalla legge, si ottiene il seguente risultato:

**Voti favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge**

**pertanto, in esito alla suddetta votazione**

**DELIBERA**

Di confermare le aliquote e la detrazioni dell'imposta municipale propria per l'anno 2015 come segue:

- **aliquota di base: 0,76%;**

- aliquota per l'abitazione principale e relative pertinenze: **0,40%;**

- **aliquota ridotta allo 0,40%** per gli alloggi regolarmente assegnati di proprietà dell'ATER o di altri enti di edilizia pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità dell'ATER (articolo 13, comma 9, D.L. 201/2011), ad esclusione dei fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali, come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, che restano esclusi dall'IMU;

- **aliquota ridotta allo 0,46%** per l'abitazione posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), a titolo di proprietà o altro diritto reale di godimento, a condizione che la stessa non risulti locata;

- detrazione per abitazione principale € 200,00;

Di integrare le fattispecie di equiparazione all'abitazione principale, come previsto all'articolo 14 del Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC), approvato con deliberazione consiliare n. 24 dell'11.07.2014, equiparando all'abitazione principale le unità immobiliari e relative pertinenze, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo dell'imposta a parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale. Tale beneficio • concesso ai soggetti passivi limitatamente alla quota di rendita risultante in catasto non eccedente il valore di euro 500. In caso di più unità immobiliari concesse in comodato dal medesimo soggetto passivo dell'imposta, l'agevolazione di cui al primo periodo può essere applicata ad una sola unità immobiliare.

Di dare atto che ai fini dell'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU) si confermano i valori minimi di riferimento al metro quadro delle aree fabbricabili, già definiti ai fini dell'attività di accertamento dell'Imposta Comunale sugli Immobili, da ultimo confermati con deliberazione della Giunta comunale n. 51 del 17 luglio 2015.

Di dare atto che il gettito stimato del tributo previsto per l'anno 2015 ammonta a complessivi € 308.000,00.

Che la presente deliberazione venga allegata al Bilancio di Previsione dell'esercizio 2015, così come disposto dall'art. 172 del Decreto Legislativo n. 267/2000.

Di inviare, a norma dell'articolo 13, comma 15, del D. Lgs. 201/2011, la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione sul sito informatico di cui all'art. 1, comma 3, del D. Lgs 360/1998 e successive modificazioni e di inserire nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, gli elementi risultanti dalla presente deliberazione, secondo le indicazioni che saranno stabilite dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, sentita l'ANCI.

**INDI, ravvisati gli estremi dell'urgenza, con votazione separata, con voti favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge**

**DELIBERA**

**1) dichiarare la presente delibera immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 17, comma 12, lettera a) della L.R. 24.5.2004, n. 17.**